

Ordinanza sugli apparecchi misuratori per l'energia e la potenza elettriche

del 4 agosto 1986 (Stato il 16 dicembre 1997)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l'articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 9 giugno 1977¹

sulla metrologia (legge sulla metrologia);

visti gli articoli 5, 7 a 13, 27, 31 e 32 dell'ordinanza del 17 dicembre 1984²
sulla qualificazione degli strumenti di misura (O sulle verificazioni),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza disciplina l'ammissione, la verifica e la revisione come pure le qualità metrologiche di apparecchi misuratori utilizzati nelle transazioni commerciali di energia e potenza elettriche (apparecchi misuratori).

² L'Ufficio federale di metrologia e accreditamento³ (Ufficio) può accordare, in casi particolari, eccezioni alle disposizioni fissate dalla presente ordinanza, in particolare per gli strumenti di misura di nuova concezione o in caso di applicazioni speciali.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *Contatore d'elettricità*
Gli apparecchi misuratori che servono a determinare il consumo o la produzione d'energia e di forza elettriche.
- b. *Trasformatori di misure*
Gli apparecchi misuratori che sono inseriti prima dei contatori d'elettricità e che servono a trasformare le correnti e le tensioni in valori misurabili.
- c. *Apparecchi addizionali*
Tutti gli apparecchi che non sono né contatori né trasformatori e che servono a fissare l'indicazione iniziale vincolante o alla memorizzazione di tale indicazione o che potrebbero influire sulla determinazione dell'indicazione iniziale vincolante.

RU 1986 1496

¹ RS 941.20

² RS 941.210

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Sezione 2: Requisiti applicabili agli strumenti misuratori

Art. 3

¹ Gli apparecchi misuratori giusta l'articolo 2 devono essere ammessi conformemente agli articoli 10 a 13 dell'ordinanza sulle verificazioni.

² La costruzione e le qualità metrologiche devono rispondere allo stato attuale della tecnica come descritto in particolare nelle raccomandazioni e nelle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale (CEI) e che sono riprese dall'Associazione svizzera degli elettricisti (ASE). L'Ufficio designa gli ordinamenti che devono essere applicati.

³ I trasformatori di misure per tensioni di servizio superiori a 52 kV saranno sottoposti a una verifica iniziale allargata per rapporto ai trasformatori con una tensione di servizio inferiore o uguale a 52 kV. La verifica allargata superata con successo equivale all'esame del modello e all'ammissione.

Sezione 3: Verificazione e revisione

Art. 4 Verificazione iniziale

I procedimenti applicabili alla verifica iniziale e i requisiti richiesti saranno disciplinati dall'Ufficio.

Art. 5 Revisione e verifica successiva

¹ I contatori d'elettricità, affinché possano essere utilizzati dopo estinzione della validità della verifica, devono essere sottoposti a nuova verifica (verifica successiva).

² Questi contatori saranno riveduti in modo adeguato prima della verifica successiva.

³ I requisiti richiesti per i contatori riveduti sono identici a quelli della verifica iniziale.

Art. 6 Durata della validità della verifica

¹ Per i contatori d'elettricità sottoposti al procedimento d'esame prima delle scadenze fisse per le verifiche successive, la durata della validità comprende l'anno di piombatura e i 15 anni civili seguenti.

² Per i contatori d'elettricità sottoposti al procedimento di controllo statistico, la durata della validità è fissata dall'Ufficio.

³ Per i trasformatori di misura, la durata di validità della verifica è illimitata nell'ambito dell'ordinanza sulle verificazioni.

Art. 7 Revisioni intercalari

¹ Le persone autorizzate possono aprire gli apparecchi misuratori ledendo i piombi, senza che la durata della validità della verifica ne risulti abbreviata. Occorre che il contatore d'elettricità sia aperto per imperative ragioni di servizio e deve essere garantito che l'intervento non influisca sull'esattezza del contatore d'elettricità.

² Prima di rimettere in servizio un contatore d'elettricità aperto in siffatte condizioni, i piombi ufficiali esterni saranno sostituiti da sigilli di sicurezza privati secondo l'ordinanza sulle verificazioni, allegato numero 33 o 34.

³ Tutti i laboratori di verifica⁴ sono autorizzati a procedere a revisioni intercalari. I servizi dell'elettricità saranno autorizzati dall'Ufficio, ove dispongano del personale qualificato,

⁴ La domanda d'autorizzazione di procedere alle revisioni intercalari va inoltrata all'Ufficio. La direzione richiedente s'impegna a controllare che soltanto gli impiegati, segnalati all'Ufficio con l'indicazione dell'attività sino ad allora esercitata, procedano alle aperture di contatori d'elettricità e alla piombatura conclusiva mediante sigilli di sicurezza privati.

⁵ I laboratori di verifica e i servizi dell'elettricità autorizzati tengono un registro che indica tutte le aperture dei contatori.

Art. 8 Competenza

¹ I laboratori di verifica, autorizzati dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) giusta l'articolo 4 dell'ordinanza del 5 giugno 1980⁵ sui laboratori di controllo per gli strumenti di misurazione (ordinanza sui laboratori di controllo), sono autorizzati a procedere alle verificazioni di apparecchi misuratori.

² L'autorizzazione di gestire un laboratorio di verifica per apparecchi misuratori può essere accordata dal Dipartimento:

- a. al servizio di verifica dell'Associazione svizzera degli elettricisti;
- b. ai servizi dell'elettricità;
- c. ai fabbricanti per i loro apparecchi misuratori prodotti nel Paese.

³ Il Dipartimento, in caso di circostanze particolari importanti, può rilasciare l'autorizzazione di controllare anche ad altri richiedenti.

Sezione 4: Servizio**Art. 9** Messa in servizio

¹ I gruppi di misura comprendenti contatori e trasformatori devono essere connessi in modo che l'energia necessaria al loro funzionamento non sia misurata.

⁴ Nuovo termine giusta il n. II lett. f dell'O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2761). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
⁵ RS 941.293. Ora: O sui laboratori di verifica.

² Se apparecchi misuratori devono essere connessi in modo diverso dalle disposizioni del capoverso 1, il consumo proprio dell'impianto di misura non deve condurre a un'indicazione di consumo d'energia.

³ L'errore suppletivo causato dai cavi di connessione e dai carichi dei trasformatori nei gruppi di misura non deve superare il 20% del limite di tolleranza dell'apparecchio misuratore che appartiene alla classe minima di precisione.

⁴ Se nell'uso di impianti di teleconteggio sono stati rilevati errori di trasmissione in seguito a differenze d'indicazione dei dispositivi di conteggio emettitori e del contatore ricevitore, è considerata corretta soltanto l'indicazione del contatore emettitore. Un confronto di tali dispositivi di conteggio dev'essere eseguito periodicamente in funzione dell'energia trasmessa.

Art. 10 Limite di tolleranza in servizio

¹ Gli apparecchi misuratori verificati, che sono contestati durante il periodo di validità della verifica, possono restare in servizio se i loro errori di misura non superano 1,5 volte (limite di tolleranza in servizio) i limiti di tolleranza della loro verifica. Fanno eccezione i trasformatori di misura induttivi che devono rispettare i limiti di tolleranza di verifica. La durata della validità della piombatura non è prolungata per il fatto del controllo della verifica successiva. Sul bollettino d'esame ufficiale sarà apposta l'osservazione «esaminato, esame valido fino a ...».

² Gli apparecchi misuratori che superano i limiti di tolleranza in servizio devono essere ritirati dal servizio e i sigilli tolti. Essi devono essere riveduti e sottoposti a nuova verifica, prima della riutilizzazione.

Art. 11 Registri di controllo e attestati di verifica

¹ I servizi dell'elettricità tengono registri di controllo degli apparecchi misuratori che soggiacciono all'obbligo di verifica della loro regione di distribuzione. Fanno eccezione gli apparecchi misuratori in impianti temporanei.

² Questi registri devono comprendere anche gli apparecchi misuratori che non sono di proprietà dei servizi dell'elettricità, ma che servono a misurare l'energia da loro venduta direttamente.

³ Per ogni apparecchio misuratore, i registri devono informare sull'anno dell'ultima verifica come pure sull'ubicazione e sui dati tecnici determinanti.

⁴ I contatori d'elettricità che soggiacciono al metodo di controllo statistico devono essere designati in modo particolare nel registro.

⁵ Gli organi dell'Ufficio hanno il diritto di consultare in ogni momento i registri e gli attestati di verifica. Tali attestati e i protocolli dei laboratori di verifica saranno conservati sino alla fine del quinto anno civile dopo la scadenza della durata di validità della verifica. L'Ufficio decide se i registri presentati bastano.

Sezione 5: Rimedi di diritto

Art. 12

Contro le decisioni dell'Ufficio e dei laboratori di verificaione, le persone interessate possono inoltrare ricorso scritto entro trenta giorni dalla notificazione della decisione. La procedura è retta dalle disposizioni degli articoli 25 e 26 della legge sulla metrologia.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 23 giugno 1933⁶ sulla verificaione dei contatori d'elettricità è abrogata.

Art. 14 Disposizioni transitorie

¹ Gli apparecchi misuratori ammessi prima della messa in vigore della presente ordinanza possono continuare ad essere verificati se sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza.

² La cadenza di 15 anni per la verificaione successiva fissata all'articolo 6 capoverso 1 è valevole a partire dal 1° gennaio 1987 per i contatori d'elettricità in servizio.

³ Gli apparecchi misuratori in servizio non conformi alle nuove prescrizioni possono continuare ad essere utilizzati fino alla scadenza della validità della verificaione.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1986.

⁶ [CS 10 99; RU 1948 135, 1953 909, 1959 335, 1966 793, 1972 2557, 1974 169, 1976 1685, 1980 915 art. 19 lett. d 932 art. 16 lett. b, 1982 2059, 1985 1740 art. 15 n. 4. RU 1986 1496 art. 13]

